

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2642 in data 20-05-2024

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. RILASCIATA ALLA SOCIETA' VALECO SPA DI BRISSOGNE CON P.D. 5079 DEL 5 DICEMBRE 2008 E S.M.I., VOLTURATA CON P.D. 424 DEL 31 GENNAIO 2022 ALLA SOCIETA' CONSORTILE PONTEY A.R.L., RINNOVATA CON P.D. 1738 DEL 4 APRILE 2024 PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DI TRATTAMENTO FANGHI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOC. VALLOILLE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'articolo 208 della Parte IV, nonché alle Parti III e V;
- richiamato l'articolo 29-nonies del citato decreto, che stabilisce le modalità di valutazione delle richieste di modifiche richieste alle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), unitamente a quanto stabilito dal P.D. 1158/2024 recante le linee guida per l'individuazione e valutazione delle modifiche aventi carattere di non sostanzialità;

- richiamato l'articolo 29-sexies del citato decreto, con particolare riferimento al comma 9-ter relativamente alla durata fissata in 9 mesi massimi delle autorizzazioni di impianti aventi caratteristiche di sperimentazione, a condizione che dopo tale periodo la tecnica sia terminata;
- richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" con particolare riferimento all'art. 7-quinques, comma 5 che stabilisce i criteri di stabilità e non reattività per i rifiuti speciali pericolosi ammissibili in una discarica per rifiuti speciali non pericolosi;
- richiamata la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento emessa in data 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i. recante "Rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59, alla Società "VALECO S.p.A." di Brissogne, per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 725 del 23 febbraio 2012 e s.m.i. recante "Modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 29-nonies del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della VALECO S.p.A., di Brissogne, per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille ai fini dell'adeguamento tecnico";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 383 del 10 febbraio 2020 recante "Approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 5079 del 05/12/2008, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, per cambio di titolarità a favore dell'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. E COGEIS S.p.A. per la gestione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6655 del 1° dicembre 2020 recante "Approvazione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO SpA di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all'A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. e COGEIS S.p.A. per la realizzazione delle opere di approntamento e gestione del lotto II dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 424 del 31 gennaio 2022 recante "approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società VALECO S.p.A. di Brissogne con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., e volturata con P.D. 383/2020 all'A.T.I. costituita da VALECO s.p.a., IVIES s.p.a. e COGEIS s.p.a., per variazione di titolarità a favore della Società Consortile PONTEY a.r.l.";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1916 del 3 aprile 2023, recante "Approvazione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società VALECO SpA. di Brissogne, con P.D. 5079 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., oggetto di modifica sostanziale con P.D. 6655 del 1° dicembre 2020 e s.m.i., ai sensi del titolo III-bis del D. lgs. 152/2006, volturata con P.D. 424/2022 alla Società Consortile PONTEY a.r.l. – Modifica Allegato 1";

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1738 del 4 aprile 2024, recante: “Approvazione del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con P.D. 5079/2008, rinnovata con P.D. 725/2012 e s.m.i., volturata con P.D. 383/2020 all’A.T.I. costituita da VALECO S.p.A., IVIES S.p.A. e COGEIS S.p.A. e con P.D. 424/2022 alla PONTEY s.c.a.r.l. per la gestione del lotto I – cella C e del lotto II dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Pontey, loc. Valloille ai sensi del titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006”;

- Rilevato che, nell’ambito del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, come riportato nel verbale della seduta di rinnovo medesimo inviato con nota prot. n. 2596/TA del 28/03/2024, la Società Consortile PONTEY a.r.l. ha presentato la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla realizzazione dell’impianto temporaneo di trattamento fanghi di depurazione della discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Pontey, Loc. Valloille;

- rilevato che, con nota prot. n. 3308/TA in data 24 aprile 2024 si è provveduto alla convocazione della Conferenza dei servizi svoltasi in data 7 maggio 2024;

- preso atto dell’esito positivo della conferenza dei servizi svoltasi in modalità simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i., il cui verbale è stato inviato alle parti intervenute con nota prot. n. 3738/TA del 13 maggio 2024 e che recita quanto segue: “All’avvio della seduta, l’Amministrazione competente in materia di AIA richiama il fatto che la documentazione oggetto di valutazione odierna era stata presentata dal proponente nell’ambito del rinnovo dell’autorizzazione rilasciato in seguito con P.D. 1738/2024. Nel verbale della conferenza dei servizi di approvazione del rinnovo dell’autorizzazione inviato con nota prot. n. 2596 del 23/08/2024, si legge quanto di seguito: “All’avvio della seduta l’Amministrazione competente in materia di AIA richiama la documentazione presentata dal Gestore relativa alla richiesta di installazione di un impianto sperimentale di trattamento dei fanghi di depurazione provenienti dallo stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A.: tale impianto, in quanto sperimentale, avrebbe una autorizzazione limitata nel tempo (9 mesi massimi), pertanto, si ritiene che sia più idoneo valutare la sua installazione temporanea nell’ambito di una conferenza dei servizi specifica, i cui esiti confluirebbero in un provvedimento dedicato e specifico. La documentazione, quindi, non si deve intendere respinta, ma esclusivamente sospesa in attesa di valutazioni seguenti.”.

Si richiama allo stesso tempo che la documentazione oggetto di valutazione odierna è stata riproposta in allegato alla convocazione inviata con nota prot. n. 3308/TA del 24/04/2024.

Prima di procedere con l’illustrazione del processo proposto da parte del proponente, l’Amministrazione specifica che l’impianto ha carattere sperimentale al fine di messa a punto del processo di inertizzazione e stabilizzazione del rifiuto speciale pericoloso identificato con codice EER 06 05 02* e la futura autorizzazione avrà carattere temporaneo di 9 mesi massimi, in base a quanto riportato all’art. 29-sexies, comma 9-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si specifica che i rifiuti in uscita dal trattamento dovranno essere conferiti presso un centro di trattamento o discarica idonei per il trattamento o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. Allo stesso tempo, qualora la sperimentazione desse esiti positivi, si indica che l’eventuale impianto definitivo non potrà essere realizzato presso il sito di discarica di Pontey.

Il Gestore proponente, quindi, prende atto di quanto riportato e procede con l’illustrazione della proposta impiantistica e delle diverse fasi di cui sarà composta la sperimentazione. L’obiettivo della sperimentazione è quello di soddisfare quanto richiesto al comma 5 dell’articolo 7-quinques del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. ovvero di ottenere un rifiuto stabile e non reattivo che risponde anche ai criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Le fasi della sperimentazione saranno le seguenti, come riportato nella documentazione inviata:

- Fase 1: prove di miscelazione del rifiuto con calce in benna miscelatrice;

- Fase 2: prove di miscelazione a terra mediante l'uso di fresa di tipo agricolo azionata da macchina trattrice;
- Fase 3: prove di miscelazione effettuate mediante l'utilizzo di una macchina miscelatrice "da cantiere", come presentata negli allegati forniti nella domanda di autorizzazione.

Le fasi di sperimentazione saranno effettuate all'interno del sub-lotto 1 del lotto 2 del sito di discarica come indicato nella planimetria presentata. Tale modalità operativa garantisce che eventuali percolati siano raccolti nel sistema di drenaggio del corpo discarica il quale risulta essere impermeabilizzato in modo adeguato. La posizione proposta risulta essere altimetricamente posta in basso rispetto al lotto I di discarica già coltivato, fornendo un primo riparo alla diffusione eventuale di polveri con vento spirante da OVEST. Relativamente alle precauzioni di diffusione eolica, il Gestore è tenuto a gestire il rifiuto in ingresso al fine di ridurre al minimo i depositi; a tale proposito il rifiuto in ingresso deve giungere in cassoni stagni e dotati di copertura e lì deve essere conservato fino al trattamento. Il Gestore dovrà organizzare, quanto più tecnicamente possibile, le fasi di essiccazione all'interno dei cassoni medesimi fino alla conclusione della singola prova, ovvero al conferimento presso idonea destinazione finale.

Preliminarmente all'avvio delle attività di trattamento, il Gestore procederà alla caratterizzazione iniziale del rifiuto in ingresso al fine di definire i parametri ritenuti critici (per es. pH e metalli caratteristici) e valutare i dosaggi necessari di calce ed acqua. Il fango in ingresso per le prove industriali proviene dalla filtropressa di C.A.S. e non presenta frazione polverulenta in quanto il passante al setaccio da 4 mm è nullo; inoltre ha un contenuto di umidità pari a circa il 40 % come da rapporti di prova allegati alla relazione tecnica, risultando, quindi, allo stato palabile. I dosaggi di calce ed acqua saranno stabiliti in base all'esperienza e i dati ottenuti dalle prove sperimentali di laboratorio già effettuate dal proponente su campioni di rifiuti rappresentativi. La sperimentazione presente, quindi, ha lo scopo di replicare e rendere attuabile a livello industriale quanto sperimentato nelle prove di laboratorio. Ogni fase sopra riportata sarà supportata da analisi chimiche atte a verificare il raggiungimento delle caratteristiche chimiche richieste dalla normativa precedentemente richiamata.

Il Gestore dichiara che potrebbe anche decidere di non procedere all'attuazione di tutte le fasi previste dal progetto nel caso in cui si dovessero riscontrare problemi di miscelazione o per inefficacia del sistema di inertizzazione.

Si richiede al Gestore di comunicare l'avvio di ogni fase. L'avvio della fase seguente dovrà essere avviata previa rendicontazione agli enti intervenuti del buon esito della precedente, delle problematiche eventualmente sorte e delle relative soluzioni adottate e delle soluzioni tecniche che hanno permesso il raggiungimento dell'esito positivo. Allo stesso tempo, il Gestore non potrà procedere alla successiva fase di sperimentazione senza che si sia svolto un incontro tecnico di valutazione degli esiti rendicontati, comprensivi delle analisi di laboratorio che confermino l'esito positivo della sperimentazione della fase oggetto di prova. L'Amministrazione competente in materia di AIA convocherà nel minor tempo possibile un tavolo tecnico di condivisione di quanto riportato.

Si richiede al proponente di integrare la documentazione inviata con un flow chart delle operazioni che si intendono svolgere nelle diverse fasi con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti trattati per ogni fase e durata stimata di ognuna.

Gli eventuali cumuli di rifiuto gestiti esternamente ai cassoni dovranno avere le dimensioni minime possibili, dovranno essere oggetto di minor movimentazione possibile e posizionati su substrato di ricopertura rifiuti in uso presso il sito e riposizionati in cassone non appena possibile.

Nella fase 3 il contenuto del cassone sarà posizionato a terra per essere più agevolmente caricato da benna nella camera di miscelazione del miscelatore automatico: lo scarico del cassone a terra dovrà essere effettuato con le dovute cautele per contenere l'emissione di polveri, essere

posizionato nelle vicinanze del miscelatore al fine di limitare gli spostamenti e il cumulo dovrà essere interamente utilizzato nel miscelatore per evitare il permanere di rifiuto a terra.

Le operazioni di trattamento rifiuti dovranno essere effettuate in condizioni di calma di vento e in assenza di pioggia. Al fine di ridurre l'emissione diffusa nelle fasi di trasporto, la Conferenza dei servizi sollecita l'attenzione all'effettuazione dei trasporti dei cassoni con teloni saldamente chiusi al fine di evitare dispersioni e risollevarimenti visto il transito possibile all'interno di centri abitati.

I volumi di rifiuto oggetto di sperimentazione si stabiliscono in 200t massime, conferiti mediante cassoni stagni e dotati di telo di protezione; per la prima fase si ritiene che saranno sufficienti circa 4-5 cassoni, mentre per le fasi 2 e 3 saranno utilizzati indicativamente 10-15 cassoni. Resta fermo che se la sperimentazione raggiunge un esito positivo con un quantitativo minore di cassoni, questa dovrà essere sospesa e oggetto di comunicazione rendicontata tecnicamente agli enti convocati alla presente conferenza.

Si rammenta che, qualunque sia l'esito della singola sperimentazione, il rifiuto trattato dovrà essere conferito presso idoneo sito di trattamento o stoccaggio.

Si richiede al proponente di fornire integrazione documentale dichiarando i quantitativi massimi di stoccaggio previsti, al fine di acquisirlo nell'atto autorizzativo; al contempo, la conferenza stabilisce che le operazioni sui rifiuti effettuate dall'impianto temporaneo e sperimentale di trattamento rifiuti siano definite come D14 e D15 ai sensi dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Nella documentazione integrativa, il proponente dovrà indicare il codice EER relativo al rifiuto in uscita, il quale si ritiene appartenere classe 19 dell'elenco europeo dei rifiuti.

Gli intervenuti alla conferenza condividono la valutazione positiva della proposta nelle condizioni riportate, rammentando e sollecitando l'attenzione alla prevenzione della dispersione di polveri in tutte le fasi operative e gestionali, la riduzione massima del tempo di esposizione all'aria ambiente, la rendicontazione periodica al termine di ognuna delle tre fasi del periodo di prova al fine di garantire un monitoraggio dell'avanzamento della sperimentazione consentendo la valutazione degli esiti ottenuti. Si ribadisce che, qualora sia raggiunto un esito positivo della sperimentazione prima del raggiungimento delle 200 t lavorate, questa deve essere sospesa rendicontandone gli esiti; allo stesso modo, se una fase di sperimentazione non raggiunge un esito positivo, il Gestore non potrà proseguire con la fase seguente.

Il gestore dovrà comunicare la data di inizio delle operazioni del progetto di sperimentazione agli enti competenti (RAVA, CFV, ARPA, Comune) con almeno 10 gg di anticipo, in modo da consentire agli enti di controllo (ARPA e CFV) di presenziare a dette operazioni.

Il proponente dovrà provvedere con l'invio della documentazione richiesta nel minor tempo tecnicamente possibile.”;

- visionata e riscontrata la completezza della documentazione integrativa acquisita con prot. n. 3778/TA del 14/05/2024 inviata dal proponente in medesima data con nota prot. n. 43/2024 in base alle richieste emerse in sede di conferenza dei servizi;

- ritenuto pertanto di dover adottare, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all'approvazione dell'impianto temporaneo e sperimentale di trattamento del rifiuto EER 060502* presso il sito di discarica di Pontey, loc. Valloille, in base a quanto riportato nel verbale sopra richiamato per un periodo di 9 mesi a partire dall'emissione del presente provvedimento;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione

della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

- richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 29-nonies del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’attività IPPC, così come individuate con il codice e ordine attività IPPC: 5.4 – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, già svolta nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi, secondo la definizione di cui al punto 1) del P.D. 725/2012, ubicata in Comune di Pontey, località Valloille (operazioni di smaltimento D1 e D5 ex, allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni), identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44’ 43” nord e longitudine 7° 34’ 27” est, di titolarità della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ma affidato in gestione alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L’Ile Blonde con deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 9 maggio 2008, già rilasciata con il Provvedimento dirigenziale n. 5079, del 5 dicembre 2008, e successive integrazioni e modificazioni come rinnovata con Provvedimento dirigenziale n. 1738 del 4 aprile 2024, di titolarità della Società Consortile PONTEY a.r.l., per la realizzazione dell’impianto temporaneo e sperimentale di trattamento fanghi di depurazione aventi codice EER 060502* presso il sito di discarica per rifiuti speciali non pericolosi presente nel Comune di Pontey, Loc. Valloille;
- 2) di autorizzare la gestione e il trattamento di rifiuti tramite l’impianto sperimentale e temporaneo presso il sito di discarica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che il medesimo dovrà essere rimosso al termine delle operazioni di trattamento valutate in sede di conferenza dei servizi e riportate in premessa, i cui esiti saranno valutati e condivisi nelle sedi tecniche che saranno individuate, ovvero in base a quanto riportato nel presente provvedimento autorizzativo;
- 3) di stabilire che, in base a quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi, la sperimentazione si svolgerà nelle seguenti fasi:
 - a. Fase 1: prove di miscelazione del rifiuto con calce in benna miscelatrice;
 - b. Fase 2: prove di miscelazione a terra mediante l’uso di fresa di tipo agricolo azionata da macchina trattrice;

- c. Fase 3: prove di miscelazione effettuate mediante l'utilizzo di una macchina miscelatrice "da cantiere", come presentata negli allegati forniti nella domanda di autorizzazione.
- 4) di subordinare l'approvazione della modifica oggetto di valutazione all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a. comunicare la data di avvio della prima fase di sperimentazione con un anticipo di 10 giorni;
 - b. preliminarmente all'avvio delle attività di trattamento, il Gestore procederà alla caratterizzazione iniziale del rifiuto in ingresso al fine di definire i parametri ritenuti critici e valutare i dosaggi necessari di calce ed acqua;
 - c. applicare le idonee attività gestionali atte a limitare i depositi in cumuli scoperti di materiale da trattare prediligendo il gestione mediante cassoni di tipo stagno e coperto, ovvero di adottare tutte le misure necessarie a limitare il sollevamento del medesimo mediante azione eolica e l'esposizione alle intemperie; a tale proposito il rifiuto in ingresso deve giungere in cassoni stagni e dotati di copertura e lì deve essere conservato fino al trattamento;
 - d. gli eventuali cumuli di rifiuto gestiti esternamente ai cassoni dovranno avere le dimensioni minime possibili, dovranno essere oggetto di minor movimentazione possibile e posizionati su substrato di ricopertura rifiuti in uso presso il sito e riposizionati in cassone non appena possibile.
 - e. nella realizzazione della fase 3 il contenuto del cassone lo scarico del cassone a terra dovrà essere effettuato con le dovute cautele per contenere l'emissione di polveri, essere posizionato nelle vicinanze del miscelatore al fine di limitare gli spostamenti e il cumulo dovrà essere interamente utilizzato nel miscelatore per evitare il permanere di rifiuto a terra;
 - f. il Gestore dovrà organizzare, quanto più tecnicamente possibile, le fasi di essiccazione all'interno dei cassoni fino alla conclusione della singola prova, ovvero al conferimento presso idonea destinazione finale;
 - g. le operazioni di trattamento rifiuti dovranno essere effettuate in condizioni di calma di vento e in assenza di pioggia. In ogni fase i cassoni di deposito rifiuti dovranno permanere chiusi all'azione degli agenti atmosferici;
 - h. il Gestore dovrà intervenire, per quanto possibile, presso in trasportatore dei rifiuti affinché i cassoni di conferimento siano dotati di teloni saldamente chiusi al fine di evitare dispersioni e risollevarimenti soprattutto in ragione del possibile transito all'interno di centri abitati;
 - i. qualunque sia l'esito della singola sperimentazione, il rifiuto trattato dovrà essere conferito presso idoneo sito di trattamento o stoccaggio preventivamente individuato dal Gestore, ovvero non potrà essere conferito presso l'area di discarica del sito di Pontey;
- 5) di stabilire che ogni fase sopra riportata dovrà essere supportata da analisi chimiche atte a verificare il raggiungimento delle caratteristiche chimiche richieste dalla normativa richiamata in premessa, ovvero la valutazione del buon esito delle prove dovrà essere effettuata almeno in riferimento ai parametri di ammissibilità dei rifiuti in ingresso al sito di discarica, unitamente al soddisfacimento di quanto stabilito dall'articolo 7-quinques, comma 5 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.. Il Gestore non ha la facoltà di procedere nell'attuazione delle fasi successive se le analisi chimiche a supporto non avranno dato esito positivo. A tale proposito il Gestore, al termine di ogni fase e preliminarmente all'avvio della successiva dovrà procedere con l'invio di un report tecnico illustrante le attività effettuate nella fase ritenuta conclusa, le criticità emerse e le soluzioni tecniche individuate per ovviarvi eventualmente e gli esiti analitici emessi dal

laboratorio a validazione del trattamento effettuato. L'Amministrazione regionale competente in materia di A.I.A. provvederà in tempi brevi a organizzare un incontro tecnico per la valutazione degli esiti inviati dal Gestore e stabilire la possibilità di avvio della fase successiva;

- 6) di stabilire che le fasi di sperimentazione saranno effettuate all'interno del sub-lotto 1 del lotto 2 del sito di discarica come indicato nella planimetria presentata, valutata in sede di conferenza dei servizi e riportata in allegato al presente provvedimento;
- 7) di stabilire che nel periodo di sperimentazione potrà essere trattata una quantità massima di rifiuto in ingresso, avente codice EER 060502*, pari a 200 tonnellate. Le operazioni a cui saranno sottoposti i rifiuti rientrano tra quelle identificate come D14 e D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; il rifiuto in uscita dal processo di trattamento potrà avere i seguenti codici EER, in base alla caratterizzazione chimico-fisica:
 - a. 190304* (rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08)
 - b. 190305 (rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 190304).
- 8) di definire in 75 tonnellate il quantitativo massimo stoccabile di rifiuto in ingresso al processo di pretrattamento e in 100 tonnellate il quantitativo massimo stoccabile in uscita al trattamento, ovvero in attesa di smaltimento;
- 9) di stabilire che, in base a quanto riportato nelle premesse, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto oggetto di valutazione abbia durata di 9 mesi a partire dalla numerazione del presente provvedimento. Allo stesso modo, la validità dell'autorizzazione cesserà anticipatamente al momento del raggiungimento di 200 tonnellate trattate o al raggiungimento dell'esito positivo comunicato mediante apposita relazione tecnica da inviare alle Amministrazioni regionali competente in materia di A.I.A. e rifiuti, all'Amministrazione comunale e agli enti di controllo. Parimenti, si definisce la conclusione anticipata del periodo di validità del presente provvedimento autorizzativo nel caso di comunicazione da parte del Gestore degli esiti negativi di una delle fasi di sperimentazione;
- 10) di stabilire che, in base a quanto definito nell'ambito istruttorio, in caso di esito positivo della sperimentazione, l'impianto definitivo non potrà essere posizionato nel sito di discarica di Pontey;
- 11) di stabilire che il Gestore proceda alla stipula delle garanzie finanziarie relative alle attività oggetto della presente autorizzazione, in base a quanto previsto dalla DGR 3284 del 04/11/2006. In base alle attività autorizzate, di seguito si riporta il calcolo della prestazione richiesta: per le attività classificate come D14 è previsto un ammontare di 100.000,00€ ridotto del 10%, essendo il Gestore in possesso di certificazione ISO 14001, ai sensi dell'art. 5, comma 5.6 della DGR 3284/2006, ovvero 90.000€. Le garanzie finanziarie dovranno essere inviate all'Amministrazione competente in materia di A.I.A. entro 60 giorni dalla numerazione del presente provvedimento per la conseguente presa d'atto;
- 12) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla Società Consortile PONTEY a.r.l. e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento, unitamente alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata agli impianti soggetti ad A.I.A.;
- 13) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 21/05/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO